quella dell'articolo 5, ove venisse adottato nel modo che proponiamo, s'interpretano a vicenda, e il Governo non potrà mai concedere un sussidio nuovo che oltrepassi il limite fissato nel bilancio; ma però, quando il sussidio è concesso, il Parlamento s'impegna a mantenerlo per cinque anni pei motivi già addotti. Con questo voto il Parlamento darebbe facoltà al Ministero di vincolare in quello stesso limite e per cinque anni anche il bilancio dello Stato.

E questo ci sembra necessario per dare un po' di sicurezza e di cautela agli stabilimenti che si tratta di erigere; poichè, se uno stabilimento educativo cade deserto, i professori non sanno più che cosa fare, rimane sprecato il danaro, i locali non servono ad altri usi, e molti altri inconvenienti ne derivano.

In quanto poi all'articolo 4, esso stabilisce le condizioni in cui si dovrà aprire un corso speciale, cioè vi dovranno essere almeno quindici alunni per ciascheduna delle sezioni del corso speciale secondario; ma, anche quando questo numero venisse in seguito a diminuire, non vi sarebbe gran male. Ricorderò un assioma di antica giurisprudenza, da tutti conosciuto: *multa facta tenent quae fieri prohibentur*. Sia pure proibito di aprire un corso speciale che non abbia 15 alunni per ciascuna sezione; ma, una volta fatta la cosa, siccome più facilmente si ritiene il possesso di una cosa di quello che la cosa stessa si acquisti, io vedo minor inconveniente a mantenere quel corso anche con minor numero di allievi che non a sconvolgere e distruggere uno stabilimento creato d'accordo fra il municipio e lo Stato.

Per tutte queste ragioni la Commissione persiste nella sua opinione.

PRESIDENTE. Il ministro propone la soppressione della prima parte dell'articolo 5, di cui do lettura:

« Il municipio o la provincia che aspirerà ad ottenere il sussidio sopra indicato deve vincolarsi a mantenere in attività i corsi sussidiati per il termine di cinque anni, e reciprocamente il Governo sarà vincolato per quello stesso spazio di tempo a corrispondere il sussidio, salvo il caso in cui per circostanze particolari si credesse dover statuire per decreto reale un termine più breve. »

Pongo ai voti questa soppressione.

(È approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 5.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Nella seconda parte dell'articolo 5 la Commissione ha proposto di dire:

« Nella concorrenza tra più provincie e municipi, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, ecc. »

Io desidero, dietro le discussioni che hanno avuto luogo nel seno della Commissione, che sia bene inteso che corsi speciali si intendono in questo caso non solamente quelli istituiti dalle provincie o dai municipi, ma anche quei tali che potrebbero stabilire nelle provincie corpi morali o società private. Io avrei bramato che fossero ammessi, secondo un principio più largo di concorrenza, ad ottenere il sussidio dal Governo anche gli istituti privati e quelli fondati da corpi morali. Ma la Commissione avendo stimato di dover restringere questa mia proposta, e per la natura speciale di questo progetto di legge, e per alcune altre considerazioni, che non reputo opportuno produrre nel seno della Camera, io desidero che almeno sia mantenuta l'eccezione proposta nella seconda parte dell'articolo 5; e che allorquando in un comune esiste un corso speciale anche privato od istituito da un corpo morale, sia tenuto del medesimo ugual conto come se fosse un corso speciale istituito anteriormente dalla provincia o dal municipio.

Io mi prevarrò delle parole che sono state messe nella relazione della Commissione, nella quale si dice:

« Già fu osservato altre volte nel seno del Parlamento essersi in certe provincie moltiplicati soverchiamente gl'istituti ove si dispensa l'insegnamento classico, ed eccitata soverchia concorrenza per parte dei municipi e del Governo ad istituti fiorenti e benemeriti, ove prima si provvedeva già largamente ai bisogni di quell'insegnamento.

« Abbiamo quindi desiderato che si evitasse, per quanto sarà possibile, il timore di un simile inconveniente nei corsi detti speciali, circa i quali il pubblico non si è ancora generalmente formato un concetto ben esatto della loro natura ed importanza. »

Io desidero che, in fatto d'insegnamento speciale, invece di eccitare tutti i comuni e tutte le provincie ad aprire nuovi stabilimenti i quali nuocerebbero a quelli già istituiti, senza aver grande probabilità di successo per loro medesimi, io desidero che si lascino svolgere, senza creare una concorrenza nociva al generale insegnamento, gli stabilimenti già aperti.

Io ho creduto di dover chiamare a tale proposito l'attenzione della Camera nel momento in cui si vota l'articolo 5, non per proporre una modificazione che mi parrebbe inutile, ma perchè fosse bene inteso il senso nel quale si vota questo articolo, e che cosa s'intenda colle parole *corsi speciali*.

LANZA, *ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze*. Per evitare qualunque equivoco, desidererei che fosse bene compreso il significato delle parole contenute in questa parte dell'articolo.

Da quanto disse l'onorevole Alfieri che egli inclinerebbe a credere che, ammessa questa disposizione, ne venga l'obbligo al Governo di dare sussidi anche a corsi speciali mantenuti da privati... (*No! no!*) Se questo fosse il suo intendimento, allora credo che le sue osservazioni troverebbero sede opportuna all'articolo 7, poichè in quello che cade in esame non si tratta che di stabilire alcune condizioni di preferenza nell'accordare il sussidio, ma non vi è condizione che vincoli il Ministero a dare sussidi ad altre scuole tranne che alle pubbliche.

Quindi le considerazioni che egli metteva innanzi riguardo alle scuole private, mi pare che non siano ap-